



28938/17

CASSAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

C. d. App.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente -

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -

Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -

Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE
DIVORZIO

M.S.

Ud. 10/10/2017 - CC

R.G.N. 4762/2016

Rom 2832

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4762-2016 proposto da:

TD elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 1, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA NAPOLITANO, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLA MESCOLOI, ANDREA RE;

*- ricorrente -**contro*

MP, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. ROSSINI 26, presso lo studio dell'avvocato LAURA VASSELLI, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1344/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, emessa il 10/07/2015;

9631
17

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 1344/2015 la Corte d'appello di Bologna, investita dell'impugnazione proposta ^{da} PM, ha riformato la sentenza di primo grado che – dichiarando la separazione personale della stessa dal coniuge DT – aveva posto a carico del medesimo l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di mantenimento di euro 2000, disponendo per l'effetto l'aumento di tale assegno a euro 2900, ferme le altre statuizioni.

A sostegno della decisione la Corte d'appello ha rilevato che:

- benché manchi la prova di un accordo tra i coniugi affinché la moglie non lavorasse per dedicarsi alla famiglia, la condivisione di una tale scelta è insita nei fatti oggettivi e incontrovertibili emersi in corso di causa;
- l'entità dell'assegno di separazione va determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato, ossia, secondo l'insegnamento giurisprudenziale, raffrontando le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, sulla scorta dei dati che ne consentano una ricostruzione attendibile, al fine di assicurare al coniuge economicamente più debole un tenore di vita tendenzialmente simile a quello goduto in costanza di matrimonio;
- il T è un professionista affermato ed è proprietario di numerosi immobili, mentre la M non ha fonti di reddito diverse dall'assegno percepito dal coniuge e non dispone di proprietà immobiliari;

- la M : vive con la figlia nella casa familiare soggetta al canone di locazione di euro 1830 mensili; per il T la separazione non ha comportato un aumento di spese, dal momento che già in costanza di matrimonio egli viveva stabilmente a Reggio Emilia e la moglie a Napoli, perciò già allora era gravato dei costi di entrambe le abitazioni.

Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione DT affidandosi a due motivi, accompagnati da memoria *ex art.* 380*bis*, secondo comma, c.p.c.

Resiste con controricorso PM

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c. nonché omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente e perplessa. La Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il contributo economico *ex art.* 156 c.c. deve essere connotato in termini di ragionevolezza, equità ed equilibrio, anche in considerazione della circostanza che la M ha ottenuto, di fatto, un contributo economico per il canone di locazione superiore alle sue effettive esigenze abitative. Il fatto storico di cui la Corte d'appello ha omesso l'esame è costituito dall'incapienza del reddito del ricorrente rispetto agli ulteriori oneri imposti dalla sentenza impugnata, come emerge dalle risultanze istruttorie.

Con il secondo motivo il ricorrente riproduce le deduzioni e le conclusioni rassegnate nel giudizio d'appello ai fini dell'eventuale decisione nel merito che questa Corte dovesse assumere.

Il primo motivo è manifestamente infondato, tanto sotto il profilo della violazione di legge, quanto sotto il profilo del vizio di omesso esame *ex art.* 360, n. 5, c.p.c.

Quanto al primo profilo, concernente la violazione dell'art. 156 c.c. e la correttezza del parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio in relazione alla commisurazione dell'assegno, deve osservarsi, come anche di recente statuito da questo Supremo Collegio, che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n. 12196 del 16/05/2017, rv. 644070 – 01). Non conferente il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 11/2015, in quanto relativa all'assegno divorzile.

Quanto al secondo profilo, concernente il dedotto vizio motivazionale, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha, del tutto incensurabilmente, accertato la sproporzione reddituale e patrimoniale tra le parti e aumentato l'assegno di mantenimento in favore del coniuge in particolare perché la pregressa determinazione era quasi interamente destinata al pagamento del canone locatizio, che già in costanza di matrimonio veniva pagato dal T . Non sussistente, pertanto, il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo alla stregua del

parametro dell'art. 360, n. 5, c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014, giacché *«l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie»* (ex multis, Cass. 26599/2017).

Le argomentazioni esposte dal T nella memoria depositata non offrono elementi per superare i predetti rilievi. In particolare, non merita di essere condivisa la contestazione di erroneità della pronuncia impugnata in ragione della mancata considerazione dell'astratta capacità lavorativa della M, perché – come anche di recente statuito da questa Corte – *«in riferimento all'assegno di mantenimento a seguito di separazione, l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche»* (Cass. n. 789/2017).

Il secondo motivo è assorbito dalla natura condizionata della censura. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in euro 3000 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2017.

Il Presidente

(dr. Andrea Scaldaferrì)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 4 DIC. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA